



Procura della Repubblica

Presso Il Tribunale Ordinario Di Milano

Milano, 20.2.2014

Ai Sigg.ri

- *Questore*
 - *Comandante Provinciale carabinieri*
 - *Comandante Guardia di Finanza*
 - *Comandante Provinciale Vigili del Fuoco*
 - *Comandante Polizia Locale*
 - *Direttori Generali*
 - *ASL Città di Milano*
 - *ASL Milano 1*
 - *ASL Milano 2*
 - *Sindaco*
- **MILANO** -
- *Sindaci Circondario Tribunale*

e p.c.

- *Procuratore della Repubblica*
 - *Procuratori Aggiunti*
 - *Coordinatore SDAS*
 - *Sostituti Procuratori*
 - *Responsabili aliquote Sezione P.G.*
 - *Dirigente Procura*
- **S E D E** -
- *Segretario Generale*
CONFCOMMERCIO - MILANO
 - *Presidente*
ASSOGASLIQUIDI - MILANO

OGGETTO: *Integrazione Direttive Procura Milano in data 30.11.2009 e 18.10.2011
in materia di **tutela della pubblica incolumità nell'impiego del Gas G.P.L.**
(con particolare riferimento a quello distribuito in bombole trasportabili).*

PREMESSA

Si registra, da qualche anno, un incremento nell'utilizzo di apparecchiature:



- di cottura cibi in negozi mobili commerciali all'aperto (specie in occasione di fiere, mercati, adiacenza di stadi sportivi ecc.);
- riscaldanti i dehors di pubblici esercizi (c.d. funghi radianti).

Dette apparecchiature vengono alimentate prevalentemente con gas G.P.L. in bombole, utilizzate spesso in modo improprio e disinvolto, come è emerso nel corso di recenti indagini, suscettibile di gravi e disastrose conseguenze per l'incolumità delle persone che frequentano gli esercizi ed i luoghi anzidetti, o abitano negli stabili di pertinenza.

Al fine di predisporre, da un lato, un'efficace azione di prevenzione di eventuali incidenti e di contenimento del rischio sociale derivante dall'utilizzo di detti presidi; per l'altro, di assicurare l'adozione da parte degli organi di polizia giudiziaria di protocolli operativi uniformi ed efficaci per l'accertamento di violazioni penali, si ritiene opportuno varare la presente Direttiva che va ad integrare le precedenti richiamate in oggetto.

Le Forze dell'ordine e gli Enti in indirizzo predisporranno, pertanto, l'attività dei propri organi di polizia giudiziaria in modo che vengano osservati gli adempimenti e le cautele di seguito indicati ogni qualvolta vengano segnalate situazioni di pericolo o sorga il sospetto della commissione dei reati in materia o, ancora, debbano intervenire a reato già consumato.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

1.1 - Codice penale: artt. **423** (incendio), **424** (danneggiamento seguito da incendio), **425** (circostanze aggravanti), **437** (rimozione od omissione dolosa di cautela contro infortuni sul lavoro), **449** (delitti colposi di danno), **451** (omissione colposa di cautela contro disastri o infortuni sul lavoro), **586** (morte o lesioni come conseguenze di altro delitto), **589** (omicidio colposo), **590** (lesioni personali colpose).

1.2 – Legge 6.1.1971, n . 1083.

L'art. 5 punisce con l'ammenda da € 103 a € 2.065 o con l'arresto fino a due anni i trasgressori delle disposizioni di cui agli artt. 1, 2 e 3 secondo cui:

- ⚠ *tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari, devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza (art.1);*
- ⚠ *i gas combustibili, ad uso domestico ed uso similare che non hanno un odore proprio, devono essere **odorizzati** dalle aziende distributrici o produttrici (art.2);*
- ⚠ *i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti, compresa l'odorizzazione del gas realizzati secondo le norme UNI ed UNI-CIG (pubblicate dall'Ente Nazionale di Unificazione), si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza; le norme UNI sono approvate con Decreto del Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato (art.3).*

*La norma in questione costituisce riferimento anche per la norma **UNI 7131/99** di cui si dirà infra e si applica non solo a chi realizza l'impianto, lo sottopone a manutenzione o verifica le apparecchiature funzionanti a gas per uso domestico o similare, ma anche alla pluralità dei soggetti costituita dagli **esercenti** di detti*



impianti e apparecchiature e a chiunque, operando con trascuratezza delle regole di buona tecnica, metta in pericolo la sicurezza e l'incolumità delle persone.

1.3 – Le norme UNI cogenti ai sensi della richiamata L. 1083/1971, ed in particolare la norma UNI 7131/99, approvata con D.M. 4.12.2000, avente ad oggetto gli impianti alimentati a G.P.L., con particolare riferimento alla collocazione, movimentazione, installazione e collegamento di bombole contenenti G.P.L. alle apparecchiature.

Nello specifico:

- ▲ **UNI 7131/99 (art. 5.1.2)- i bidoni di GPL (bombole) devono essere installati in posizione verticale con valvola in alto; in nessun caso i bidoni devono essere coricati e/o capovolti, nè in fase di utilizzo (in quanto il gas GPL verrebbe prelevato in fase liquida dando luogo a quantità pericolose di miscela infiammabile) né in fase di stoccaggio;**
- ▲ **UNI 7131/99 (art. 5.1.4)- bidoni (bombole) vuoti o pieni contenenti GPL non possono essere depositati o installati a livello più basso del suolo, in cantine, seminterrati o in prossimità di materiali combustibili, impianti elettrici, prese d'aria, condotti e aperture comunicanti con locali o vani posti a livello inferiore;**
- ▲ **UNI 7131/99 (artt. 5.5, 5.5.1.2, 6.4)- nelle installazioni fisse o mobili deve essere sempre presente e montato, fra bombola ed apparecchiatura, un regolatore di pressione;**
- ▲ **UNI 7131/99 (art. 5.1.5)- bidoni non allacciati, anche vuoti, non devono essere tenuti in deposito presso l'utenza;**
- ▲ **UNI 7131/99 (art. 5.2.1)- qualora i bidoni (bombole) siano installati all'aperto questi devono essere protetti dall'azione diretta dei raggi solari;**
- ▲ **UNI 7131/99 (art. 5.4.1, 5.4.2)- l'installazione dei bidoni (bombole) all'interno dei locali è soggetta alle limitazioni previste dall'art. 5.4.1 della norma per quanto attiene le dimensioni e art. 5.4.2 per quanto attiene alla tipologia;**
- ▲ **UNI 7131/99 (art. 5.6.3)- il tubo flessibile deve essere conforme alla UNI 7140, avere lunghezza non maggiore di 1,5 m ed essere collegato a portagomma conformi alla UNI 7141, con impiego di fascette conformi alla norma stessa. La connessione fra il tubo flessibile ed il bidone deve esser effettuabile senza che si inducano momenti torcenti nel tubo flessibile stesso;**
- ▲ **UNI 7131/99 (art. 5.6.4)- il tubo flessibile non deve avere giunzioni intermedie.**
- ▲ **UNI 7131/99 (art. 5.6.5)- il tubo flessibile deve essere disposto in modo da non essere soggetto ad urti, strappi, tensioni, torsioni, piegature o schiacciamenti, da non venire in contatto con corpi taglienti, spigoli vivi e simili e da non riscaldarsi oltre i 50 °C.**

1.4 – La Direttiva 90/396/ CEE disciplinante l'utilizzo e il commercio delle apparecchiature alimentate a gas, recepita dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996 n. 661 (Regolamento per l'attuazione della Direttiva 90/396/ CEE) per quanto attiene i requisiti di sicurezza che devono possedere le apparecchiature funzionanti a gas con particolare riferimento alle norme Europee armonizzate UNI-EN pubblicate ai sensi della Direttiva ed immediatamente applicabili o, in mancanza di queste, i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I del D.P.R. 661/96.



1.5 – Il D.L.vo n. 81/2008 (come modificato dal D.L.vo 106/2009).

Il D. L.vo n. 81/2008 (come modificato dal D. L.vo 106/2009), recante norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, stabilisce che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (art. 70 comma 1). Laddove le bombole contenenti G.P.L. siano collocate, movimentate, installate ed allacciate in ambiente lavorativo, ove siano presenti dipendenti. Questi dovranno essere adeguatamente informati e formati, ai sensi degli artt.36 e 37, sul rischio derivante, proprio e verso terzi, dall'utilizzo di queste apparecchiature. Il datore di lavoro, nell'effettuare la valutazione dei rischi di cui all'art.17 comma 1 lettera a), dovrà procedere alla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori individuando altresì le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento (ex art.28).

L'art. 46 prevede, poi, che nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori e delle persone in genere.

*Il datore di lavoro e/o il dirigente sono **sanzionati** per le violazioni di dette norme con l'**arresto** anche fino a sei mesi (con un minimo da uno a tre) o con l'**ammenda**.*

2 – FATTORI DI RISCHIO

*L'esperienza acquisita attraverso la trattazione dei procedimenti relativi ad incendi ed esplosioni derivanti dall'incauto utilizzo delle bombole di G.P.L. ha evidenziato che i **fattori di rischio** più ricorrenti nel determinismo degli incidenti sono i seguenti:*

- ▲ lo scorretto **riempimento** delle bombole di G.P.L. che deve essere eseguito solo presso gli imbottiglieri autorizzati ed in nessun caso può avvenire presso i distributori di gas G.P.L. per autotrazione (art. 18 comma 5, D.Lvo 128/06, divieto assoluto);*
- ▲ le operazioni di **collegamento e distacco** delle bombole dagli impianti e/o dalle apparecchiature che devono essere eseguite da personale qualificato adeguatamente formato ed informato sui rischi ed i pericoli derivanti da dette operazioni;*
- ▲ l'utilizzo di **manichette di collegamento** delle bombole alle apparecchiature non conformi per tipologia di materiali, per deterioramento o vetustà e non adeguate alle pressioni di esercizio;*
- ▲ l'utilizzo delle bombole **prive del riduttore di pressione**;*
- ▲ la collocazione delle bombole **vicino a fonti di calore** od in **luoghi non protetti** ed adeguatamente presidiati soprattutto ove vi è concorso di persone;*
- ▲ la non corretta **movimentazione** delle bombole e lo **stoccaggio** di queste in luoghi non idonei (non sufficientemente areati e ventilati) ovvero in locali situati al di sotto del piano stradale (sottoscala, cantine magazzini interrati ecc.);*
- ▲ la **detenzione non autorizzata**, a scopo di costituire scorte, di bombole vuote o piene non allacciate alle apparecchiature o agli impianti;*



- ^ **la mancata formazione**, nei luoghi di lavoro ove vi siano dipendenti, dei lavoratori rispetto al rischio costituito dalla presenza, dal maneggio e dall'utilizzo delle bombole contenenti G.P.L.;
- ^ **l'omessa collocazione** nei luoghi di lavoro di idonei mezzi di estinzione degli incendi nelle forme previste dai piani di sicurezza di cui all'art. **art. 18 comma 1 lettere h) e t) del D.L.vo 81/08**.

Le maggiori **criticità** si rilevano in conseguenza del superficiale e scorretto utilizzo delle bombole contenenti G.P.L.:

- presso **fiere e mercati** da parte dei gestori di **auto-negozi** addetti alla **cottura di cibi** (presenti anche in vari punti della città di Milano, tra cui in adiacenza allo stadio San Siro in occasione di partite e concerti);
- presso **esercizi pubblici** (bar, ristoranti) per il riscaldamento dei **dheors** con i **c.d. funghi irradianti** alimentati a gas in bombole.

Le caratteristiche chimico-fisiche del G.P.L. devono indurre alla massima cautela nell'utilizzo delle apparecchiature predisposte per essere alimentate in tal modo.

La densità del GPL contenuto nelle bombole è superiore a quella dell'aria (maggiore – uguale a circa 1,5 volte il peso dell'aria) rispetto a quella del gas metano comunemente immesso nelle reti di distribuzione cittadine (inferiore – uguale a circa 0,5 volte il peso dell'aria), sicchè eventuali dispersioni di GPL tendono ad accumularsi pericolosamente verso la parte più bassa del suolo (cantine, locali situati sotto il piano stradale, oppure in pubblica via infiltrandosi nella pubblica fognatura, sifoni o caditoie).

3 – COMPETENZE

La vigilanza ed il controllo sulla sicurezza degli impianti-apparecchiature alimentati con bombole di G.P.L. spetta in via principale e prioritaria ai **Vigili del fuoco**, nell'ottica della funzione di prevenzione incendi, diretta a conseguire gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela di beni e dell'ambiente (**art. 46 D.L.vo 81/08**).

Alle **ASL** va riconosciuta una specifica competenza per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza sui luoghi di lavoro (**ex D.L.vo 81/08**).

Tutti gli **Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria** saranno competenti, ove se ne presenti la necessità, trattandosi di reati procedibili d'ufficio.

Un ruolo importante va riconosciuto, in materia, alla **Polizia locale** nell'esercizio di istituzionali compiti di vigilanza presso fiere, mercati ed esercizi pubblici.

4- PROVVEDIMENTI CAUTELARI

4.1 - Qualora l'intervento della Polizia giudiziaria derivi dalla commissione di un **reato con conseguenze dannose sulle persone** (scoppio, lesioni personali, intossicazione da CO, incidente mortale, incendio) le **bombole di GPL** andranno **sequestrate** ed affidate in **giudiziale custodia** al titolare del deposito che le ha commercializzate (si segnala in



proposito che il titolare del deposito cede in vendita il gas contenuto ma non il recipiente che rimane di proprietà del fabbricante).

*4.2 – Qualora, invece, **non** si siano verificati incidenti ovvero in presenza della **sola violazione dell'art. 5 della L. n. 1083/71** (in relazione alle **norme UNI 7131/99**) e/o del **concorrente reato di cui all'art. 46 co. 2 D.L.vo 81/2008**, i bidoni (bombole) di GPL **non** dovranno essere posti sotto sequestro, ma potranno essere semplicemente rimossi mediante ripresa in consegna sul posto dal titolare del deposito di vendita, previa effettuazione degli opportuni rilievi fotografici e descrittivi.*

*4.3 – **In tutti i casi nei quali venisse riscontrato l'utilizzo di apparecchiature funzionanti a gas in bombole poste in esercizio difformemente alle specifiche norme di prodotto (D.P.R. 661/96, regolamento per l'attuazione della Direttiva 90/396/ CEE)** ovvero difformemente alle prescrizioni del fabbricante, si dovrà procedere al **sequestro penale** delle apparecchiature per la violazione della **L. 1083/71** ed a porre in sicurezza gli apparecchi accertandosi che i bidoni contenenti il GPL vengano rimossi e ripresi in consegna sul posto dal fornitore.*

*5 – Gli ufficiali operanti con **separato atto** informeranno dell'attività svolta, anche per conoscenza e quanto di rispettiva competenza, il **Questore** ed il **Sindaco**.*

*Nell'ipotesi di condotte di **recidiva e/o di particolare gravità** tali Autorità, avvalendosi dei poteri-doveri previsti per legge (artt. 10 e 100 T.U.L.P.S. per il **Questore**; 7 e 7 bis T.U.E.L. e 22 D.L.vo n. 114/1998 per il **Sindaco**) valuteranno, nella Loro discrezionalità, l'opportunità di **sospendere o revocare**, la licenza degli esercizi che costituiscono un pericolo per la sicurezza dei cittadini.*

*Ove sussista tale **pericolo**, e ricorrano condizioni di **necessità e/o urgenza**, gli Ufficiali operanti potranno richiedere all'Autorità giudiziaria il **sequestro**, per finalità preventive (oltreché probatorie) non solo delle **apparecchiature** ma anche dell'**esercizio commerciale**, e financo procedervi **direttamente** nei casi previsti dalla Legge (artt. 321, 354 e 355 C.p.p.).*

*Le attività di verifica programmabili, per le quali si prevede il supporto dei Vigili del Fuoco dovranno, **ove possibile**, essere preventivamente concordate col responsabile dell'Ufficio di Polizia giudiziaria del Comando Provinciale VVFF Milano, **fatte salve ragioni di necessità e urgenza**.*

6 – I destinatari della Direttiva sono pregati di farne pervenire copia ai Comandi ed agli Uffici dipendenti.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA AGGIUNTO
Coordinatore VI Dipartimento
(Dr. Nicola Cerrato)